

Sezione I centrale d'appello

197 – Sezione I centrale d'appello; sentenza 12 maggio 2023; Pres. Torri, Est. Petrucci, P.M. Smirolfo; Proc. reg. Toscana c. *Omissis* s.r.l. e altro.

Riforma Corte conti, Sez. giur. reg. Toscana, 27 luglio 2021, n. 282.

Responsabilità amministrativa e contabile – Attività di estrazione del marmo – Società concessionaria del diritto di estrazione – Rapporto di servizio – Sussistenza – Attività imprenditoriale privata – Esclusione.

Cost., artt. 9, 32, 103, c. 2; c.g.c., art. 1; r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno, art. 14; l. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1.

Le finalità perseguite dal legislatore mediante la concessione degli agri marmiferi a soggetti privati non possono qualificarsi come un'attività imprenditoriale "pura", pur traendosi dallo sfruttamento della cava vantaggi economici, sussistendo, al contrario, indubbie finalità di interesse generale inscindibilmente connesse alla natura pubblica del bene oggetto di concessione ed alla realizzazione dei programmi di interesse generale predisposti dalle competenti amministrazioni; pertanto, si determina un inserimento funzionale del concessionario nell'organizzazione dell'amministrazione, essendo irrilevante il titolo in base al quale la gestione viene svolta (nella specie, la decisione ha sottolineato anche la necessità del rispetto, da parte del concessionario, della tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente, rispondenti a bisogni fondamentali della collettività tutelati dagli artt. 9, 32 Cost.).

277 – Sez. I centrale d'appello; sentenza 20 giugno 2023; Pres. Chiappiniello, Est. Petrucci, P.M. Smirolfo; F.S. c. Proc. gen. e altro.

Conferma Corte conti, Sez. giur. reg. Lazio, 17 febbraio 2021, n. 117.

Notificazione e comunicazione di atti – Notificazione per irreperibilità temporanea – Applicazione delle disposizioni in materia di notificazione a mezzo del servizio postale – Esclusione – Raccomandata informativa del deposito dell'avviso – Conoscibilità da parte del destinatario – Sussistenza – Conoscenza effettiva – Esclusione.

C.g.c., art. 42; c.p.c., art. 140; l. 20 novembre 1982, n. 890, notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, art. 8, c. 4.

Prescrizione e decadenza – Processo penale – Costituzione di parte civile dell'amministrazione danneggiata – Efficacia interruttiva del decorso del

termine della causa estintiva dell'azione erariale – Sussiste.

L. 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, art. 1, c. 2.

Nella notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla l. n. 890/1982; pertanto, per il perfezionamento della notifica dell'atto principale è sufficiente che il destinatario sia posto in grado di conoscere l'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale, ma non la conoscenza effettiva, ottenibile soltanto mediante la notificazione a mani proprie.

Poiché il danno erariale e la relativa pretesa risarcitoria della pubblica amministrazione sono unici, l'esercizio dell'azione civile dell'amministrazione danneggiata giova anche all'azione del pubblico ministero contabile; pertanto, la costituzione di parte civile dell'amministrazione danneggiata nel processo penale è atto idoneo ad interrompere il decorso del termine della causa estintiva dell'azione erariale.
